

IVA

Formazione ed invio della fattura elettronica

di **Sandro Cerato**

L'avvicinarsi dell'obbligo generalizzato di **emissione della fattura elettronica** sta portando alla ribalta numerose questioni critiche che gli operatori devono affrontare per una corretta gestione del processo di fatturazione.

Tra questi uno dei più delicati riguarda il **momento di emissione della fattura elettronica** al verificarsi del quale sorge l'**esigibilità del tributo** (momento di effettuazione dell'operazione).

Evidenziando che l'**introduzione della fattura elettronica** non modifica le regole relative al funzionamento dell'Iva, l'[articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) stabilisce che *“la **fattura**, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”*.

In primo luogo, va osservato che il **provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30.04.2018** stabilisce che la **data di emissione** della fattura è quella indicata nel campo **“data”** della **fattura xml**, e da tale termine **decorre l'esigibilità** del tributo in capo al soggetto che emesso il documento (a meno che la fattura non sia stata scartata).

In linea teorica la **data indicata nel file xml** dovrebbe coincidere con quella in cui il documento è **trasmesso al Sdi**, e tale circostanza trova conferma nella risposta dell'Agenzia delle entrate (**Forum del 24 maggio 2018**) in cui è stato precisato che la fattura elettronica (immediata) *“deve essere **trasmessa al Sdi al momento di effettuazione dell'operazione** determinato a norma dell'articolo 6”*.

La precisazione è doverosa e rispetta quanto in passato ha affermato l'Agenzia in merito alla **fattura cartacea**, che deve essere emessa entro le **ore 24** del **giorno di effettuazione dell'operazione** ([circolare n. 42/1974](#) e [circolare n. 225/E/1996](#)).

Tuttavia, tenendo conto del **processo di invio della fattura elettronica**, nel citato **Forum** è stato altresì precisato che *“qualora la fattura elettronica superi i controlli e venga consegnata o messa a disposizione dal Sdi, il documento si intende emesso con la **data riportata nella fattura stessa**”,* rispettando in tal modo il dettato normativo dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#).

In buona sostanza, il chiarimento lascia intendere che **è inevitabile che vi sia un intervallo temporale (sia pure ridotto) tra la data riportata nel file xml e quella di trasmissione della fattura elettronica**, fermo restando l'obbligo di far confluire l'imposta nella liquidazione nel mese/trimestre di competenza della **“data”** indicata nel documento (ad esempio fattura datata

31 marzo e trasmessa il 3 aprile, e imposta a debito nel mese di marzo).

Con la successiva [circolare AdE 13/E/2018](#), l'Agenzia sposa un'interpretazione più restrittiva, poiché dopo aver ribadito che le regole sulla fatturazione elettronica **non hanno cambiato i termini di emissione** dei documenti, ha precisato che non sarà improbabile che un *iter* di emissione, pur tempestivo, si concluda oltre le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione. Tuttavia, solamente in una prima fase di applicazione, tenendo conto del **necessario adeguamento tecnologico che le novità richiedono**, l'Agenzia ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole del **provvedimento del 30.04.2018**, ed inviato con un **minimo ritardo**, comunque tale da pregiudicare la **corretta liquidazione dell'imposta**, costituisce **violazione non punibile** ai sensi dell'[articolo 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997](#) (violazioni formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio dell'azione di controllo).

L'affermazione dell'Agenzia desta perplessità in quanto sembra richiedere **l'obbligo di coincidenza tra data indicata nel file e trasmissione della fattura elettronica**, tollerando un **minimo ritardo** (il cui significato temporale non è chiaro) **solamente in una prima fase applicativa**.

Si auspica un ripensamento della posizione dell'Agenzia nella **circolare di prossima pubblicazione**, altrimenti le imprese dovranno attrezzarsi per gestire in maniera massiccia la **fatturazione differita** entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con tutti gli adempimenti che ne conseguono.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >